



La presente fotocopia, formata da un esemplare n. da n. 2 allegati, di complessive n. 39 fasciate, è conforme all'originale depositato in atti.

Bassano del Grappa, 05.07.2013

05.07.2013
IL RIFUGIARIO



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE PER L' ISTITUZIONE E LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI E PER L' ISTITUZIONE E LA REGOLAMENTAZIONE DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno 2013 il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e comunicati ai signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione - seduta pubblica.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

	P	A	G
1. Cimatti Stefano	P		
2. Reginato Giovanni	P		
3. Fantinato Francesco	P		
4. Bertoncello Paola	P		
5. Cavalli Elisa	P		
6. Merlo Franco	P		
7. Busnelli Maria Cristina	P		
8. Borsato Gianandrea	P		
9. Mauro Antonio	P		
10. Lo Giudice Cristoforo	P		
11. Bettiati Giorgio	P		
12. Giunta Stefano	P		
13. Brunelli Ilaria	P		
14. Giaccon Sergio Giovanni	P		
15. Schirato Giovanni	P		
16. Guglielmini Antonio	P		

	P	A	G
17. Bernardi Bruno	P		
18. Lanaro Roberto	P		
19. Sandonà Giovanni Battista		A	SI
20. Bizzotto Gianpaolo	P		
21. Facchin Stefano	P		
22. Zen Mauro	P		
23. Monegato Stefano	P		
24. Marin Roberto	P		
25. Lazzarotto Mauro Francesco	P		
26. Viero Andrea	P		
27. Todaro Luciano	P		
28. Bizzotto Tamara	P		
29. Facchinello Paola	P		
30. Poletto Riccardo	P		
31. Celestino Rodolfo	P		

Presenti n. 30

Assenti n. 1

Assistono altresì i Sigg. ri Assessori:

	P	A
1. Ferraro Carlo	P	
2. Beraldin Mauro	P	
3. Bernardi Dario	P	
4. Boesso Dino		A

	P	A
5. Breda Lorenza	P	
6. Fabris Alessandro	P	
7. Toniolo Annalisa	P	
8. Zonta Andrea		A

Assume la presidenza la Consigliera Tamara Bizzotto

Assiste il Segretario Generale dott. Antonello Accadia

AREA 1^ RISORSE E SVILUPPO

Parere favorevole per la regolarità tecnica a' sensi dell'art. 49 D.Lgs.vo n. 267/2000. (firma) *[Firma]* data 7 GIUGNO 2013

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Parere favorevole per la regolarità contabile a' sensi dell'art. 49 D.Lgs.vo n. 267/2000. (firma) _____ data _____

SEGRETARIO GENERALE

Parere favorevole per la legittimità a' sensi art. 35 - 7° comma Statuto Comunale. (firma) *[Firma]* data _____

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Signori: **Borsato Gianandrea - Brunelli Ilaria - Celestino Rodolfo**

Si passa a trattare l'oggetto di cui sopra.

L'Assessore alle finanze espone:

L'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 individua i criteri generali cui devono attenersi i Comuni nell'esercizio della loro potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie.

Il vigente regolamento delle Entrate tributarie, è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 26 febbraio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, e disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI) in vigore fino al 31 dicembre 2011, la tassa per la raccolta rifiuti (TARSU) in vigore fino al 31 dicembre 2012, l'imposta comunale di pubblicità e i diritti di pubbliche affissioni, e detta le norme generali per l'applicazione delle imposte e tasse comunali oltre agli istituti dell'autotutela e dell'accertamento con adesione.

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tares).

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni è stato introdotto con decorrenza dal 01 gennaio 2013, dall'articolo 14 del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201 e la disciplina è stata modificata dall'articolo 1 comma 387 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e da ultimo dall'articolo 10 del decreto legge 09 aprile 2013 n. 35.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 12 marzo 2013 l'Amministrazione comunale ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile del tributo, conferendogli le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo.

La tariffa del nuovo tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

La base imponibile è definita dal comma 9 dell'articolo 14 del decreto legge 201 del 2011 che prevede che, "(...), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituito da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993 n. 504 (TARSU) o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA2) (...).

I commi 13 e 13 bis dell'articolo 14 del decreto legge 201 del 2011 stabiliscono che alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12 si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Tale ultima disposizione è stata modificata dal decreto legge 35 del 2013 e per l'anno 2013 non è possibile deliberare aumenti.

Il versamento del tributo e della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, con modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 10 del decreto legge 35 del 2013, per il solo anno 2013:

- ▲ la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo e, pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- ▲ ai fini del versamento delle prime due rate del tributo e, comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA1 o della TIA2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES per l'anno 2013;
- ▲ la maggiorazione standard pari a euro 0,30 per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (modello F24) nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011;
- ▲ i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard; tale possibilità non è consentita per l'anno 2013;
- ▲ i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 23 dell'articolo 14 del decreto legge 201 del 2011 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente”.

Il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 201 del 2011 mantiene l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Le addizionali comunali ECA e MECA sono state soppresse dall'articolo 14 del decreto legge 201 del 2011. Tali risorse costituivano, da tempo per il bilancio entrate indifferenziate a finanziamento di spese generali. Esse ammontavano mediamente negli scorsi anni a oltre 535.000,00 euro.

Ciò premesso, si propone di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi avente natura tributaria con decorrenza dal 01 gennaio 2013 e di introdurre il Titolo V al vigente regolamento comunale delle entrate per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comprese le modalità e il numero di rate per la riscossione;

Necessita demandare a successivo separato provvedimento del Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe del tributo per l'anno 2013;

Istituzione dell'imposta di soggiorno

L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 prevede *“per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche la possibilità di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio.”*.

La deliberazione del 02 maggio 2012 n. 743 della Giunta regionale del Veneto avente ad oggetto *“Ricognizione dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte ai sensi dell'articolo 13 e dell'allegato A della legge regionale 4 marzo 2002 n. 33 in applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale. Deliberazione n. 16/CR del 16 marzo 2012”* dà atto che i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sono quelli indicati dall'Allegato A) della legge regionale 4 novembre 2002 n. 33.

La medesima deliberazione n. 743 del 2012 della Regione Veneto stabilisce inoltre che i comuni che destinano le risorse derivanti dall'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 23 del 2011 per finanziare interventi in materia di turismo, di sostegno delle strutture ricettive, nonché per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali sono tenuti al rispetto della normativa e dei principi in essa indicati.

Il Comune di Bassano del Grappa è compreso nell'elenco allegato alla citata legge regionale 33 del 2002 e pertanto può introdurre l'imposta di soggiorno.

Bassano del Grappa è un comune con importanti flussi turistici legati alla presenza del Ponte degli Alpini, alle sue sedi museali, alla storia cittadina e alla conformazione fisica oltre che alla posizione geografica e alla cultura enogastronomica del territorio, come dimostrano anche le statistiche regionali in materia di flussi turistici;

Ciò premesso, si propone, istituire l'imposta di soggiorno nel comune di Bassano del Grappa al fine di disporre di ulteriori risorse per finanziare interventi in materia di turismo, di sostegno delle strutture ricettive, nonché per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali.

In conseguenza di tale decisione è necessario introdurre il Titolo VI al vigente regolamento comunale delle entrate per la disciplina dell'imposta di soggiorno demandare alla Giunta comunale la determinazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2013.

Udita la relazione dell'Assessore alle Finanze,

Rilevato che il termine attualmente previsto per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2013 è fissato al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, pertanto, entro tale data è possibile procedere alla modifica dei regolamenti comunali con efficacia dal 01 gennaio 2013;

Visto la nota prot. n. 36746/2013 della Confcommercio;

Sentito il parere della 2^a Commissione consiliare espresso in data 3/06/2013 e 13/06/2013 e della 1^a Commissione consiliare espresso in data 17/06/2013;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori sulla proposta di natura regolamentare in ambito tributario ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. o) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174;

Considerata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

Uditi gli interventi di cui alla discussione ...omissis...;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BIZZOTTO TAMARA

Come deciso in apertura di discussione, per questa delibera si procede ad una doppia votazione. La prima votazione riguarderà la tassa sui rifiuti (Tares).

La seconda votazione riguarda l'imposta di soggiorno.

1^a votazione (tares)

Consiglieri presenti n. 30

Consiglieri assenti n. 1

Voti favorevoli n. 18

Contrari n. 3 (Bizzotto Tamara, Todaro, Viero)

Astenuti n. 9 (Bernardi, Bizzotto Gianpaolo, Facchin, Facchinello, Lazzarotto, Marin, Monegato, Poletto, Zen)

Approvato

2^a votazione l'imposta di soggiorno

Consiglieri presenti n. 30

Consiglieri assenti n. 1

Voti favorevoli n. 21

Contrari n. 6 (Bizzotto Gianpaolo, Facchin, Lazzarotto, Marin, Monegato, Zen)

Astenuti n. 3 (Bizzotto Tamara, Todaro, Viero)

Approvato

Visto l'esito della votazione;

delibera

- 1) di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di istituire il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con effetto dal 01 gennaio 2013 e di introdurre nella parte speciale del Regolamento delle entrate tributarie il titolo V "*Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi*" come da allegato A) alla presente quale parte integrante e sostanziale per la disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 201 del 06 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; decorrenza dal 01 gennaio 2013
- 3) di istituire l'Imposta di soggiorno con effetto 01 agosto 2013 e di introdurre nella parte speciale del Regolamento delle entrate tributarie il titolo VI "*Imposta di soggiorno*" come da

allegato B) alla presente quale parte integrante e sostanziale per la disciplina dell'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 del 14 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

- 4) di apportare al vigente *Regolamento delle entrate tributarie* le seguenti modifiche:
 - a) al titolo I della parte generale, al capo I, all'articolo 2 "*Individuazione delle entrate tributarie comunali*":
 - ▲ la lettera d) viene sostituita con la seguente: "*tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in vigore fino al 31 dicembre 2012*";
 - ▲ la lettera f) viene aggiunta come segue. "*tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in vigore dal 01 gennaio 2013*";
 - ▲ la lettera g) viene aggiunta come segue. "*imposta di soggiorno in vigore dal 01 agosto 2013*";
 - b) al titolo I della parte generale, capo I, articolo 3 "*Determinazione delle aliquote e delle tariffe*", comma 1 le parole "*e dell'imposta municipale propria*" sono sostituite dalle parole: "*dell'imposta municipale propria e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi*";
 - c) al titolo I della parte generale, capo III, articolo 7 "*Modalità di riscossione*" vengono introdotte, al comma 1, le lettere g) come segue: "*g) Il servizio di riscossione ordinaria del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è gestito dal Comune direttamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.*" ed h) come segue "*il servizio di riscossione ordinaria dell'imposta di soggiorno viene effettuato dai gestori delle strutture ricettive che provvedono al riversamento presso la tesoreria comunale;*
al titolo III della parte speciale "*Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni*", capo I, articolo 81 "*Istituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni*" al comma 3 viene aggiunto l'ultimo capoverso come segue: "*fino al 31 dicembre 2012*";
- 5) di approvare il regolamento delle entrate tributarie con i contenuti di cui alle decisioni assunte ai punti precedenti;
- 6) di dare atto che il parere di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, risulta espresso nel frontespizio della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Corrado Bazzani

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale dispongo che copia del presente verbale venga pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi.

- 5 LUG. 2013

Bassano del Grappa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Bassano del Grappa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

TITOLO V – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Allegato A

Capo I – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Articolo 117 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. E' istituito nel Comune di Bassano del Grappa il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ha natura tributaria.
3. Le tariffe del tributo comunale si conformano alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine Tares deve intendersi il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 118 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 112 del 27 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposi-

zioni previste nel presente regolamento.

Articolo 119 - Soggetto attivo

3. Il tributo comunale sui rifiuti è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 120 - Ambiti di applicazione della tassa

1. Il tributo comunale sui rifiuti si applica per intero alle zone del territorio comunale individuate dal regolamento del servizio di nettezza urbana ove la raccolta è obbligatoria.

Articolo 121 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali a qualunque uso adibiti o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - f) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - g) *aree scoperte operative*: le superfici operative prive di edifici o di strutture edilizie, e gli spazi operativi circoscritti che non costituiscono locale;
 - h) *utenze domestiche*: i locali e relativi accessori adibiti a civile abitazione;
 - i) *utenze non domestiche*: i locali e relativi accessori non adibiti a civile abitazione comprensivi delle aree scoperte operative.
3. La presenza di arredo o attrezzature oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o in-

formatica costituiscono presupposto per l'applicazione del tributo.

4. Il tributo è dovuto per i locali di fatto utilizzati anche se non è ancora stato rilasciato il relativo certificato di agibilità
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
6. Non costituiscono presupposto per l'applicazione del tributo e ne sono escluse le occupazioni di:
 - a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili,
 - b) aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - c) giardini e parchi
 - d) aree scoperte non operative delle utenze non domestiche.

Articolo 122 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo

4. L'Ufficio tributi può richiedere al soggetto di cui al comma precedente la presentazione di un elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree di cui al comma precedente.

Articolo 123 - Parti comuni di edifici

1. In caso di uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini il tributo è dai medesimi dovuto.

Articolo 124 - Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - b) edifici o parte di essi dedicati allo svolgimento pubblico, dell'attività di culto;
 - c) le cantine, soffitte, sottotetti con altezza non superiore a 1,70 metri;
 - d) fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione quali, ad esempio, i cavedi ed i cortili interni non accessibili;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
 3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 125 - Esclusione dal tributo per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti urbani e assimilati al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:
- a) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%;
 - b) laboratori fotografici, eliografici: 25%;
 - c) laboratori di analisi chimiche: 15%;
 - d) gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici: 10%;
 - e) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 126 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima inferiore o uguale a m. 1,70.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Capo II- Tariffe

Articolo 127 – Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito

Articolo 128 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 129 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività k_d di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

Articolo 130 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussistono i presupposti.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui se ne realizzano i presupposti e sussiste sino al giorno in cui ne cessano i presupposti.

3. La dichiarazione di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre tale termine il tributo è dovuto fino alla data di presentazione.

Articolo 131 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe dei tributi sono determinati con specifica deliberazione del Consiglio comunale.

Articolo 132 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche utilizzate da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 01 gennaio dell'anno d'imposizione. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come colf che dimorano presso la famiglia o i conviventi con distinto stato di famiglia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 01 gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data in cui si verificano i presupposti. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia dal primo gennaio dell'anno seguente.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato e adeguatamente documentato dall'utente nella dichiarazione o, in mancanza, si assume un occupante, per un massimo di 6, ogni 25 metri quadrati imponibili.
5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenti ad altra utenza, si considerano utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), in case di riposo o istituti sanitari e non locate e comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Articolo 133 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata

applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni del punto 4.4, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 134 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato TI).
2. L'attribuzione di una categoria ad un'utenza non domestica viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 135 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Quanto attribuito al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 136 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 50%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi congiuntamente al canone per l'occupazione del suolo pubblico.
4. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Articolo 137 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Capo III- Riduzioni e agevolazioni

Articolo 138 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in loco del materiale prodotto, con le modalità di cui all' articolo 8 del regolamento di servizio per la gestione dei rifiuti si applica una riduzione del 15% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 142.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 139 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare si applica la tariffa in misura ridotta, nella parte

fissa e nella parte variabile, del 30% .

2. La riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 140 – Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. La riduzione determinata su istruttoria dell'Ufficio ambiente sarà applicata all'ammontare della tassa dovuta nell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il recupero.
3. Per recupero si intende quanto previsto dall'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, avviata al recupero per il costo unitario "Cu" di cui al punto 4.4., allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti

prodotti dalle utenze non domestiche).

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.
6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dall'Amministrazione comunale con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Articolo 141 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Per le utenze non servite con il sistema "porta a porta" il tributo è ridotto, nella parte fissa e nella parte variabile, al 40% se poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Capo IV- Dichiarazioni, accertamento e riscossione

Articolo 142 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - d) le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività ;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 143 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successi-

vo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione deve contenere:
 - a) l'ubicazione: via, numero civico, e se esistente, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - b) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - c) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - d) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - e) gli estremi dell'eventuale contratto di locazione;
 - f) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - g) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e eventuale documentazione attestante il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - h) per le utenze non domestiche: i dati identificativi del soggetto passivo' denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile, dati anagrafici, residenza, codice fiscale.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica alla casella di posta certificata del comune. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
5. La mancata sottoscrizione o restituzione della dichiarazione non comporta la

sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, e in particolare l'ufficio anagrafe, il servizio urbanistica e l'ufficio commercio, sono tenuti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, ad invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto consegnandogli il relativo modulo, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 144 – Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 145 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni presentate inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o elettronica, invito al pagamento che specifica per ogni utenza le somme dovute suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di aprile, giugno, agosto e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito al pagamento è notificato invito formale, anche a mezzo raccomandata A.R. al pagamento in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di avviso di accertamento per omesso pagamento o insufficiente pagamento.

Articolo 146 – Accertamento

1. Al contribuente che non presenti alle prescritte scadenze la dichiarazione iniziale o di variazione o cessazione, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza o entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno entro il quale doveva essere presentata la dichiarazione, avviso di accertamento per omessa o infedele denuncia.
1. Al contribuente che non corrisponda, o corrisponda in parte, l'importo del

tributo alle prescritte scadenze, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza o entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno cui si riferisce il tributo, avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento.

Articolo 147 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Si applicano le norme di cui agli articoli 9,10 e 11 del presente regolamento.

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 148 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le norme contenute nel presente titolo, pubblicato nei modi di legge, entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

Articolo 149 – Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti norme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento.
2. Per l'anno 2013 il tributo sarà riscosso in due rate nei mesi di settembre e dicembre.

Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARES Comune di Bassano del Grappa (fascia comune sopra i 5000 abitanti)**Classe 1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**

Aree scoperte in uso

Associazioni o istituzioni benefiche

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali

Associazioni o istituzioni culturali

Associazioni o istituzioni politiche

Associazioni o istituzioni previdenziali

Associazioni o istituzioni religiose

Associazioni o istituzioni sindacali

Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro

Associazioni o istituzioni tecnico-benefiche

Centri di istruzione e formazione lavoro

Locali dove si svolgono attività educative

Musei e gallerie pubbliche e private

Scuole da ballo

Scuole del preobbligo private

Scuole del preobbligo pubbliche

Scuole parificate di ogni ordine e grado

Scuole private di ogni ordine e grado

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado

Classe 2 – Cinematografi e teatri

Aree scoperte cinema teatri musei ecc

Cinema

Locali destinati a convegni congressi

Teatri

Classe 3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Archivi, depositi, uffici

Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.

Aree e tettoie destinate ad uso Impianti lavaggio

Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio

Aree scoperte di magazzini depositi e stoccaggio

Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti

Autorimesse In genere

Magazzini deposito di stoccaggio

Magazzino deposito in genere senza vendita

Classe 4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Aree scoperte distributori carburante

Bocciodromi e simili

Campeggi

Campi da calcio

Campi da tennis

Distributori carburanti

Locali e aree destinate a qualsiasi attività sportiva

Palestre ginnico sportive

Piscine

Classe 5 – Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Classe 6 – Esposizioni, autosaloni

Gallerie d'asta

Motosaloni, autosaloni, esposizioni di mobili

Parti comuni del centro commerciale

Saloni esposizione in genere

Classe 7 – Alberghi con ristorante**Classe 8 – Alberghi senza ristorante**

Affittacamere e alloggi

Alberghi

Alberghi diurni e simili

Aree scoperte in uso

Bed and breakfast

Case albergo

Foresterie

Locande

Ostelli per la gioventù

Pensioni

Residences

Classe 9 – Case di cura e riposo

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
Case di cura e riposo
Case per ferie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Colonie
Soggiorni anziani

Classe 10 – Ospedali

Classe 11 – Uffici, agenzie, studi professionali

Agenzie di viaggio
Amministrazioni autonome, Stato ferrovie, Strade, Monopoli
Autoscuole
Emittenti radio tv pubbliche e private.
Enti pubblici
Laboratori di analisi
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Studi legali
Studi privati
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi tecnici
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Uffici pubblici

Classe 12 – Banche ed istituti di credito

Istituti assicurativi privati
Istituti assicurativi pubblici
Istituti bancari di credito
Istituti finanziari privati
Istituti finanziari pubblici

Classe 13 – Negozi, abbigliamento, calzature, libreria cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Abbigliamento
Apparecchi radio tv
Aree scoperte in uso
Articoli casalinghi
Articoli sportivi
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari
Bazar
Calzature
Cartolerie
Colori e vernici
Elettrodomestici
Elettronica, pc, telefonia
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Giocattoli
Librerie
Materiale elettrico
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Mobili
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Pelletterie
Pelliccerie
Prodotti di profumeria e cosmesi, profumerie
Sementi e prodotti agricoli e da giardino

Classe 14 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Articoli di odontotecnica
Articoli sanitari
Edicole giornali
Erboristerie
Farmacie
Grande magazzino tipo Upim
Internet point
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARES Comune di Bassano del Grappa (fascia comune sopra i 5000 abitanti)

Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Negozio vendita giornali
Ottico
Ricevitoria lotto e simili
Sigarette elettroniche
Tabaccherie

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Animali domestici e relativi prodotti
Antiquariato
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Articoli di fotografia
Articoli di ottica
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
Bigiotterie
Ceramica
Dischi e videocassette
Gioiellerie e orologerie
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Negozi di filatelia e numismatica
Negozi mercerie e filati
Noleggio DVD
Pietre e metalli preziosi
Sexy shop
Strumenti musicali e spartiti
Tessuti
Vendo oro
Vetri e specialità veneziane

Classe 16 – Banchi di mercato beni durevoli

Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari
Locali e aree mercati beni non alimentari

Classe 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc...
Parrucchieri e barbieri

Classe 18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Aree scoperte in uso
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Decoratore di mobili e restauratore
Elettricista
Falegnamerie
Laboratori e botteghe artigiane
Laboratorio di sartoria
Legatorie
Negozi pulitura a secco
Riparazione elettrodomestici

Classe 19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Aree scoperte in uso
Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Gommisti
Officine in genere

Classe 20 – Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Classe 21 – Attività artigianali di produzioni beni specifici

Attività artigianali di produzione di beni specifici

Classe 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Agriturismo
Aree scoperte in uso
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Friggitorie
Gastronomie

Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARES Comune di Bassano del Grappa (fascia comune sopra i 5000 abitanti)

Osterie con cucina
Pizzerie
Ristoranti
Rosticcerie
Self-service
Tavole calde
Trattorie

Classe 23 – Mense, birrerie, amburgherie

Amburgherie
Birrerie
Mense
Mense popolari
Osterie senza cucina
Paninoteche
Refettori in genere

Classe 24 – Bar, caffè, pasticceria

Aree scoperte in uso
Bar
Bar gelaterie
Bar pasticcerie
Caffè
Gelaterie
Pasticcerie

Classe 25 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Bottiglierie, vendita vino
Latterie
Macellerie
Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari
Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Pollerie
Salumerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Classe 26 – Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Aree scoperte in uso
Negozi di fiori
Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, piadineria, kebab

Classe 28 – Ipermercati di generi misti (oltre i 2500 mq di superficie)

Ipermercati di generi misti

Classe 29 – Banchi di mercato generi alimentari

Aree scoperte in uso
Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
Banchi di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari

Classe 30 – Discoteche, night club

Clubs privati con bar ristoro
Night clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Sale da ballo
Sale da gioco (ex cat. 45)

TITOLO VI – Imposta di soggiorno

Allegato B

Capo I - Disposizioni in materia di Imposta di Soggiorno

Articolo 150 - Istituzione dell'imposta di soggiorno

1. E' istituita nel Comune di Bassano del Grappa l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 febbraio 2011, n. 23. Il presente titolo ne disciplina l'applicazione.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 151 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Bassano del Grappa disciplinate dalle leggi regionali in materia di turismo e agriturismo.

Articolo 152 - Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Bassano del Grappa, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 151.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta dell'imposta.

Articolo 153 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i dipendenti delle strutture ricettive alloggiati nelle medesime;
 - b) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - c) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, adeguatamente documentate;
 - e) gli insegnanti accompagnatori di scolaresche, gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi di almeno 25 partecipanti organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e un accompagnatore ogni 25 partecipanti;
 - f) le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana o di analoga disposizione dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
 - g) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - h) entrambi i genitori accompagnatori di malati;
 - i) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale.

2. Per usufruire delle esenzioni di cui al punto precedente è necessaria la presentazione di idonea autocertificazione da presentare al gestore della struttura ricettiva con esclusione delle esenzioni di cui ai punti g), h) e i) subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero. Tale documentazione costituisce allegato del rendiconto da presentare al Comune.

Articolo 154 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per giorno di pernotta-

mento, fino ad un massimo di dieci giorni, e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'articolo 118 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 155 - Obbligo dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Bassano del Grappa sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, della misura e delle sanzioni dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di idonei avvisi e altri strumenti ritenuti idonei.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare al Comune con periodicità trimestrale entro il decimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre il numero di soggetti passivi che hanno pernottato nella loro struttura, il numero di pernottamenti e il numero e la tipologia di esenzioni applicate nonché l'importo corrispondentemente incassato o non incassato.
3. Per gli importi non riscossi i gestori sono tenuti alla comunicazione del nominativo e dei dati anagrafici completi del soggetto passivo inadempiente.
4. La dichiarazione va presentata su modulistica messa a disposizione dal Comune.
5. Il gestore della struttura deve fornire quietanza di pagamento, indicando obbligatoriamente nella fattura /ricevuta fiscale rilasciata al cliente, l'avvenuto pagamento dell'imposta di soggiorno, riportando la dicitura "imposta di soggiorno assolta giusta deliberazione di C.C. n. ___ per euro _____";
6. I gestori delle strutture ricettive sono agenti contabili ai sensi degli articoli 93 e 233 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, oltre alla resa del conto amministrativo, secondo le modalità di cui al presente regolamento, sono

soggetti anche agli obblighi di resa del conto giudiziale e sono assoggettati al giudizio di conto di fronte alla Corte dei conti.

Articolo 156- Versamenti

1. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Bassano del Grappa delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il decimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre solare nei modi seguenti:
 - a) sul conto corrente di Tesoreria Comunale intestato al Comune di Bassano del Grappa con specifica causale;
 - b) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 157 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1 commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 158 - Sanzioni amministrative

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 122 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.
5. Le somme accertate dall'Amministrazione se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Articolo 159 - Pubblicazione

1. Ai sensi dell'articolo 52 comma 2 decreto legislativo n. 446 del 1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Il regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 160 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente capo entra in vigore il 01 agosto 2013.